



Agenzia delle Entrate

DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE

Risoluzione del 02/05/2008 n. 182

Oggetto:

Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d'imposta in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande, per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti - Articolo 1, commi da 228 a 232 della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Testo:

L'articolo 1, commi da 228 a 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto la concessione di un credito d'imposta per le spese sostenute nel 2008, 2009 e 2010, per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, a favore di piccole e medie imprese, rientranti in tale definizione ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, che svolgono attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande.

Nel dare attuazione alla norma citata, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 febbraio 2008, all'articolo 3, ha disposto che i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate.

L'articolo 5 del suddetto decreto prevede, inoltre, che il credito d'imposta concesso e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dalla data di concessione.

A tal fine, si istituisce il seguente codice tributo:

"6804", denominato "Credito d'imposta per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande - Articolo 1, commi da 228 a 232 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Il codice tributo e' esposto nella sezione erario del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero nella colonna "importi a debito versati" nei casi di ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il campo "anno di riferimento" e' valorizzato, nel formato AAAA, con l'anno nel quale e' stato concesso il credito.

Si precisa che il codice tributo e' operativamente efficace a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della presente risoluzione.